Avv. Rachele Manetti Avv. Annaclara Ballarin 48012 Bagnacavallo (Ra) Via Matteotti, 39 tel e fax 0545-61298

TRIBUNALE DI RAVENNA

ORIGINALE

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e ss. avverso diniego di inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. ed istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per

Dott. Luca Vancini, nato a Lugo il 03.12.1979, residente in Fusignano (Ra), Via E.

Curiel n. 15, C.F. VNCLCU79T03E730G, elettivamente domiciliato in

Bagnacavallo (Ra), Via Matteotti n. 39, presso e nello studio degli Avv.ti

Rachele Manetti c.f. MNTRHL71E48D458U – Fax 0545-61298

rachele.manetti@ordineavvocatiravenna.eu;

e Annaclara Ballarin c.f. BLLNCL73H56A944F – Fax 0545-61298
annaclara.ballarin@ordineavvocatiravenna.eu
che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega apposta in
calce al presente atto

ricorrente

TRIBUNALE

lleria il

contro

-Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, Codice Fiscale 80185250588, rappresentato e

difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in

Via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;

-<u>Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna</u> in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna, Codice Fiscale 80062970373, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;

-<u>Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ufficio XV – Ambito territoriale per la provincia di Ravenna,</u> in persona del Dirigente p.t., con sede in

1

Ravenna, Via di Roma n. 69, PEC: <u>csara@postacert.istruzione.it</u>, Codice Fiscale 80007160395, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;

resistenti

oltre che nei confronti

di tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso A051, A050 e A043 delle graduatorie ad esaurimento, III Fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014/2017, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna che, in virtù dell'inserimento del Dott. Vancini Luca a seguito di domanda presentata ex D.M. 235/4014, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente

potenziali resistenti

in fatto

1.II Dott. Luca Vancini, odierno ricorrente, nell'anno accademico 2007/2008, si è immatricolato al primo anno della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, indirizzo linguistico-letterario, per le classi di abilitazione all'insegnamento "A051 – Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale" e "A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado";

2.In data 11.08.2008 il ricorrente presentava al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bologna domanda di rinuncia temporanea agli studi (doc. 2) essendo stato ammesso al Dottorato di ricerca in Letterature Comparate presso l'Università di Bologna. La normativa in materia, e precisamente l'art. 142 del T.U. 1592/33 vieta, infatti, la contemporanea iscrizione a piu corsi di studio universitari per cui non è possibile iscriversi contemporaneamente a Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale. In questi casi è, tuttavia, consentito all'iscritto di rinunciare

THE WAY

286. 1 Herodom Win wash

temporaneamente alla Scuola di Specializzazione senza rinunciare definitivamente agli studi presso la medesima.

3. Durante il completamento del suddetto Dottorato di ricerca, le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) venivano soppresse e sostituite, solo dopo svariati anni, dal Tirocinio Formativo Attivo (TFA) divenuto l'unico percorso di studi idoneo al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

4. In data 25.09.2012 al ricorrente veniva consentita l'iscrizione al TFA, per la classe A051 (doc.2), senza dover sostenere il test di ingresso in quanto già iscritto alla Scuola di Specializzazione soppressa dal Ministero, alla quale aveva rinunciato, lo si ripete, solo temporaneamente per poter frequentare un Dottorato di ricerca.

5.In data 11.07.2013, al termine della frequenza del corso di TFA, il ricorrente della frequenza della frequen

esaurimento (GAE), il Dott. Luca Vancini, in quanto abilitato, chiedeva l'inserimento in terza fascia ed in subordine in quarta fascia, nelle classi di concorso l'inserimento in terza fascia ed in subordine in quarta fascia, nelle classi di concorso l'inserimento e a concernationale della concernationale de

7.Benchè nella domanda per l'inserimento nelle predette graduatorie il ricorrente avesse precisato di aver conseguito l'abilitazione con corso di TFA ma a seguito di immatricolazione SSIS avvenuta nell'a.a. 2007/2008 presso l'Ateneo di Bologna (classe A051), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna - inspiegabilmente non procedeva al suo inserimento.

8. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna procedeva, infatti, all'inserimento degli insegnanti che si erano iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento escludendo coloro che avevano "congelato" la propria posizione per conseguire un dottorato di ricerca.

Venivano esclusi anche i docenti che, come il ricorrente, avevano successivamente conseguito l'abilitazione all'insegnamento con TFA, vale a dire con quei percorsi

formativi che avevano sostituito le soppresse SSIS ma che di fatto non stati considerati equipollenti ai fini dell'inserimento nelle GAE.

9.Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, interpellato sul punto, ha condiviso la censura di irragionevolezza e di disparità di trattamento mossa nei confronti delle norme di cui al D.M. n. 572/2013. La normativa in questione, infatti, nel definire la platea dei soggetti aventi pieno titolo all'iscrizione nella GAE, la restringe ai soli insegnanti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria - assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell'equivalenza curricolare - di coloro che, come il ricorrente, pur ammessi alla SSIS, non avevano potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca (peraltro disciplinarmente omogeneo) e che successivamente sono rimasti in permanenza in when the mere we again not be self-up also detections and tale condizione di "congelamento" per la successiva soppressione delle SSIS e 1 mancata attivazione di scuole equipollenti. La soppressione delle SSIS, infatti, non è stata seguita dall'attivazione immediata di tirocini formativi attivi che di fatto è la valege he . It is promit got to how you change a the gran avvenuta solo molto anni dopo consentendo ai c.d. "congelati SSIS" di conseguire to be up a discount of a second to be a man be seen to sì l'abilitazione ma non più idonea all'inserimento nelle GAE.

In the war H produce the year of an ordit 9.Il TAR del Lazio ha, pertanto, accolto il ricorso di chi lamentava questa immotivata disparità di trattamento annullando il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca N. 572/2013 nella parte in cui non consente anche ai docenti "congelati SSIS" abilitati l'iscrizione nelle Graduatorie Strate by the branchist ad Esaurimento. Questi ultimi, seconto il TAR hanno pieno titolo per essere iscritti nelle GAE. Costoro, se non fossero state soppresse le SSIS, avrebbero potuto In it is the hear of early to find the continuous description riprendere il percorso abilitante e come altri colleghi iscriversi con riserva in attesa and and one of the established by the first the state of del conseguimento dell'abilitazione. La soppressione delle SSIS non è stata seguita dall'attivazione immediata di tirocini formativi equipollenti. Nel 2012, infatti, Shift to the historian granter that and the had been man a venivano attivati i TFA il cui conseguimento non consente l'inserimento nelle GAE. L'accesso alle graduatorie è, infatti, riservato solo a coloro che hanno conseguito



l'abilitazione tramite i percorsi formativi SSIS mentre è escluso per gli abilitati con TFA che possono inserirsi solo nelle Graduatorie d'Istituto. E' quindi evidente che la soppressione delle SSIS ha pregiudicato la posizione di chi, come il ricorrente, si era a suo tempo iscritto alle SSIS, le aveva temporaneamente sospese per conseguire un Dottorato di Ricerca, scelta consentita dalla normativa, e non ha più potuto riprenderne la frequentazione perdendo così la possibilità di completare l'unico e ultimo corso di studi che di fatto ha attribuito il diritto di inserimento nelle GAE.

in diritto

If ricorrente era stato ammesso, a seguito di concorso, alle SSIS per l'a.a. 2007/2008 de la proportionale de la concorso de la concorso, alle SSIS per l'a.a. 2007/2008 de la proportionale de la concorso de la concor

Nel caso di specie, però, il ricorrente, pur essendo stato ammesso alla frequenza della SSIS, non vi poteva partecipare a causa del concomitante svolgimento di un della SSIS, non vi poteva partecipare a causa del concomitante svolgimento di un della categoria dei c.d. "congelati SSIS".

Tale "congelamento", a causa della suddetta incompatibilità e divieto, avveniva con apposita certificazione e in conformità alle disposizioni ministeriali.

Il successivo aggiornamento delle GAE, avvenuto con D.M. 42/2009, consentiva ai soli docenti frequentanti i corsi del IX° ciclo presso le SSIS la possibilità di iscriversi con riserva; al ricorrente, dunque, che non era frequentante, non veniva data la possibilità di presentare la domanda di inserimento in GAE.

A questo punto interveniva la soppressione, da parte del Ministero, delle Scuole di Specializzazione che impediva di fatto ai c.d. "congelati SSIS" di portare a termine il percorso di abilitazione intrapreso e solo temporaneamente interrotto.

Dopo anni, il MIUR decise finalmente di istituire nuovi canali abilitanti, i c.d. TFA, canali abilitanti del constituto del constituto del constituto del precedente superamento del

concorso per le SSIS, veniva ammesso come soprannumerario al TFA potendo, finalmente, terminare il suo percorso abilitante.

Si precisa che il ricorrente partecipò al primo canale abilitante istituito e, una volta ottenuta l'abilitazione, presentò, nei termini e a pieno titolo, domanda di inserimento nelle GAE a fronte della riapertura delle graduatorie avvenuta con D.M. n. 572/2013.

Tuttavia per il MIUR il docente "congelato", che non si era già inserito in GAE con riserva, non poteva più farlo nonostante avesse acquisito l'abilitazione con persorso iniziato come SSIS. Il Ministero sanzionava l'omessa domanda di iscrizione nelle GAE "con riserva" con l'esclusione dalle graduatorie medesime.

I "congelati SSIS" sono vittima di una evidente disparità di trattamento in quanto la bisparità di trattamento in quanto la legge, al momento dell'iscrizione nei percorsi SSIS, aveva garantito loro l'ingresso nelle GAE, per poi successivamente non consentirgli più l'inserimento a seguito della soppressione dei predetti percorsi e dell'istituzione di TFA non equipollenti.

Il TAR del Lazio, come sopra riferito, si è già pronunciato nel merito della vicenda annullando prima il D.M. 572/2013 di aggiornamento e successivamente il D.M. 235/2014.

Il TAR del Lazio ha ritenuto, pertanto, che il D.M. n. 572/2013 fosse affetto da illegittimità in quanto ometteva di considerare tutti i soggetti ammessi alle SSIS in particolare, trascurava totalmente la posizione di coloro che avevano dovuto sospenderne la frequentazione per il concomitante svolgimento del dottorato di ricerca e che poi si erano ritrovati nell'impossibilità di proseguirla per la successiva soppressione. Paradossalmente, infatti, a costoro è precluso l'inserimento alle GAE benchè abilitati con i TFA, percorsi formativi che il Ministero ha istituito in sostituzione delle vecchie SSIS.

Si rileva inoltre che le inadempienze ed i ritardi del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ambito Territoriale, nel prendere atto di numerose pronunce giurisprudenziali (TAR Lazio Consiglio di Stato e vari Tribunali - Sezione Lavoro)

The probability of the probabili



che in maniera unanime ed indiscussa hanno ormai da tempo accertato l'illegittimità dei sopra citati D.M. (n. 42/2009 e n.572/2013), nella parte in cui escludono dalle Graduatorie ad Esaurimento i c.d. "congelati SSIS", hanno di fatto costretto e ancora costringono gli interessati a dover ricorrere alla giustizia per il riconoscimento dei loro diritti soggettivi onde tutelarsi rispetto ad un pregiudizio, grave ed irreparabile, costituito, per l'appunto, dal mancato inserimento nelle predette graduatorie e dalla conseguente mancata assunzione in ruolo.

Sempre più numerosi sono, infatti, i decreti di rettifica disposti dagli Uffici Scolastici Provinciali in esecuzione di sentenze del Giudice del Lavoro che hanno accertato il diritto di inserimento dei congelati SISS nelle graduatorie ad esaurimento. Ai fini del presente procedimento si producono, a titolo esemplificativo, il Decreto di rettifica reso dall'Ufficio Scolastico per la Provincia di Modena in data 20.10.2014, in esecuzione della sentenza n. 3546 del 13.10.2014 del Giudice del Lavoro di Modena, nonché il Decreto di rettifica reso dall'Ufficio Scolastico per la Provincia di Massa Carrara in data 24.09.2014, in esecuzione della ordinanza 29.08.2014 del Giudice del Lavoro di Massa Carrara.

Tanto esposto e considerato, il Dott. Luca Vancini, come sopra rappresentato e difeso

ricorre

all'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, affinchè, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, Voglia accogliere le seguenti

conclusioni:

P.ccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro,

-accertata l'illegittimità e conseguente disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia dei D.M. n. 572/2013 e n. 235/2014 nella parte in cui non consentono l'inserimento nelle graduatoruie ad esaurimento di tutti coloro che, come il ricorrente, erano stati ammessi alle SSIS e avevano dovuto

sospenderne la frequentazione per concomitante svolgimento di dottorato di ricerca e che in seguito si erano ritrovati nell'impossibilità di proseguirla per la successiva soppressione delle stesse, ovvero di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo presupposto o conseguente o altrimenti connesso ritenuto ostativo,

-dichiarare l'illegittimità del provvedimento reso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna in data 22.08.2014 di pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento per il predetto Ambito Territoriale

-accertato, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto del Dott. Luca Vancini all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della provincia di Ravenna valide per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014-2017, per le classi di concorso A051, A043 e A050,

rappresentanti, di provvedere all'immediato inserimento del ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo della provincia di Ravenna valide per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014-2017, per le classi di concorso A051, A043 e A050 con conseguente diritto dello stesso di acquisire la posizione corrispondente al punteggio maturato a seguito dell'abilitazione acquisita in data 11.07.2013, per la classe di concorso A051, nonchè al punteggio relativo al servizio prestato risultante dalla dichiarazione contenuta nella stessa domanda di inserimento presentata in data 08.05.2014 ed allegata in copia al presente atto;

-in ogni caso, in via subordinata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito,

-condannare altresì la resisitente amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in considerazione del contegno negativo avuto dalla stessa in sede stragiudiziale, al pagamento delle spese e compensi del presente



procedimento da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 700 C.p.c.

Quanto al fumus boni iuris si deduce quanto segue.

La giustizia amministrativa con molteplici decisioni, di primo e secondo grado, ha accertato le ragioni dell'odierno ricorrente. Ha riconosciuto la ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei c.d. "congelati SSIS" ed in più occasioni ha confermato il diritto all'inserimento nelle GAE di coloro che, esattamente come il ricorrente, si erano a suo tempo iscritti alla SSIS e successivamente hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento seguendo i canali formativi previsti dallo stesso Ministero.

Il diritto dell'odierno ricorrente di essere iscritto nelle Graduatorie ad Esaurimento discende, pertanto, dalla iscrizione dello stesso alla soppressa Scuola di Specializzazione la cui frequantazione fu sospesa, come consentito dalla stessa normativa, solo in via temporanea per consentire all'abilitante il completamento di un dottorato di ricerca.

La soppressione delle SSIS, così come non ha pregiudicato i diritti di chi ancora doveva completare il percorso abilitativo, essendo stato consentito agli stessi di iscriversi con riserva alle GAE, allo stesso modo non può precludere l'iscrizone nelle predette graduatorie a coloro che legittimanente avrebbero completato il percorso formativo se non fosse stato soppresso e che comunque hanno ottenuto l'abilitazione con i successivi Tirocini Formativi dello stesso sostitutivi.

I congelati SSIS non potevano iscriversi con riserva alle GAE essendo ciò consentito solo a coloro che al momento della domanda di inserimento stavano frequentando la Scuola di Specializzazione. Coloro che hanno dovuto congelare il proprio percorso formativo, per concomitante percorso di dottorato, e che, a causa dell'abrogazione delle SSIS, hanno potuto terminare il percorso abilitante solo nel

con riserva a fronte di quanto disposto del D.M. 572/2013 il cui art. 2, comma 3, ha introdotto la preclusione all'inserimento per i docenti che non avevano, per l'appunto, espresso riserva di iscrizione. I congelati SSIS, preme ribadirlo, non hanno rinunciato al percorso formativo prescelto, che avrebbero senz'altro completato se non fosse stato arbitrariamento soppresso. Il Tribunale di Salerno ha sul punto stabilito che il D.M. 572/2013 si è pertanto posto in evidente contrasto con una normativa di rango superiore prevedendo un requisito aggiuntivo, quale l'iscrizione con riserva, non imposto dalla legge.

Quanto al Periculum in mora si deduce quanto segue.

L'urgenza del riconoscimento del diritto di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento è di facile evidenza e risiede per il ricorrente nella possibilità concreta di ottenere una immissione in ruolo o un migliore incarico di supplenza temporaneo se inserito in tempo utile per il prossimo reclutamento previsto entro agosto 2015. Si precisa, peraltro, che se fosse stato inserito nelle GAE il ricorrente avrebbe

ottenuto, per il corrente anno scolastico, un incarico di supplenza a cattedra intera (18 ore) fino al 30.06.2015 anziché uno spezzone di 9 ore fino al 30.06.2015.

La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, è dettata dalla mancanza oggettiva del tempo necessario per

far valere in via ordinaria il diritto del ricorrente all'inserimento in GAE. Un procedimento ordinario rischia di compromettere, in ragione dei suoi tempi, il diritto del Dott. Vancini Luca di partecipare utilmente all'immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016 prevista dal piano governativo "La Buona Scuola" per tutti coloro

che sono inseriti nelle GAE, i cui tempi di attuazione, lo si ripete, sono

necessariamente antecedenti l'inizio del prossimo anno scolastico.

Le more di un procedimento ordinario determinerebbero un pregiudizio irreparabile ed una evidentissima perdita di chances senza possibilità di alcun rimedio data l'imminente eliminazione delle graduatorie ad esaurimento prevista dal Governo a fronte dell'immissione in ruolo di tutti coloro che risultano inseriti.



Da ciò discende la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza, anche inaudita altera parte, tenuto conto delle forme e dei tempi del giudizio a cognizione piena che indurrebbero all'emissione di una sentenza che risulterebbe inutiliter data ed inidonea ad assicurare al Dott. Vancini l'effettività del diritto per la cui tutela ricorre in giudizio.

Si consideri inoltre che la prospettiva concreta della stabilizzazione lavorativa alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, dopo anni di precariato, incide inevitabilmente sulle prospettivee di vita del ricorrente e sulla realizzazione compiuta della sua personalità e delle sue esigenze familiari e personali, oltre che sull'aspetto reddituale.

Spetta peraltro al Giudice adito tutelare l'interesse pubblicistico che è proprio di una Graduatoria, non solo per evitare il pregiudizio di ogni singolo aspirante docente, ma anche per fornire il sigillo della correttezza ad un provvedimento istituzionale che incide sia su interessi pubblici primari, quali quelli della Scuola pubblica, della didattica e della formazione degli alunni ma anche che sui singoli interessi legittimi.

si fa istanza

affinchè l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunbale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, relativamente al richiesto requisito del fumus boi iuris e del periculum in mora, ossia la sussistenza degli estremi di cui agli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con decreto ed inaudita altera parte o con ordinanza previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole dell'amministrazione sopra individuata, quale resistente nel presente procedimento, diponendo la sospensione degli effetti del provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Ravenna del 22.08.2014, in questa sede impugnato, e l'inserimento del ricorrente Dott. Vancini Luca nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A051,

A050 e A043, formate dall'ambito territoriale della provincia di Ravenna per il triennio 2014/2017, con il punteggio che risulta dalla domanda di inserimento in gradutoria presentata in data 08.05.2014.

Si produce:

- 1. Dichiarazione resa dall'Ufficio Scuole di Specializzazione di area non medica dell'Ateneo di Bologna datata 19.09.2014;
- 2.Domanda di rinuncia temporanea per iscrizione a dottorato di ricerca del 11.01.2008;
- 3. Istanza di iscrizione in soprannumero corsi di Tirocinio Formativo Attivo A.A. 2011/2012 datata 21.09.2012;
- 4. Domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del Personale Docente ed Educativo per a.s. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 datata 08.05.2014 e relativa Ricevuta di Protocollo;
- 5. Graduatorie definitive scuola sec. II grado pubblicate in data 22.08.2014 dall'Ufficio Scolastico per la Provincia di Ravenna, relative alle classi di concorso A050, A051 e A043;
- 6. Graduatorie definitive per nomine a tempo determinato scuola sec. II grado pubblicate in data 22.08.2014 dall'Ufficio Scolastico per la Provincia di Ravenna, relative alle classi di concorso A050, A051 e A043;
- *Decreto di Rettifica emesso dall'Ufficio Scolastico per la Provincia di Modena del 20.10.2014;
- Deceto di Rettifica emesso dall'Ufficio Scolastico per la Provincia di Massa Carrara del 24.09.2014.

Salvis iuribus

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo dovuto ammonta ad € 259,00#.

Bagnavavallo-Ravenna, lì 30/03/2015

Avv. Rachele Manetti

Wy. Annaclara Ballaria

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

I sottoscritti procuratori che assisitono, rappresentano e difendono il ricorrente giusta procura in calce dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

premesso

-che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alll'inserimento nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso A051, A050 e A043 valide per il triennio 2014/2017;

-che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento del ricorrente nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso A051, A050 e A043, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente;

rilevato che

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie delle classi di concorso A051, A050 e A043 dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna;

considerato

-che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato del 19.02.1990 n. 106 "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio Annunci Legali della

Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...";

-che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

-che l'Onorevole Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli invia telematica;

-che il TAR del Lazio ha più volte disposto quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Cfr. TAR Lazio n.ri 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

-che anche i Tribunali di Genova e di Alba con recenti provvedimenti resi in controversia analoga a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura, nonché la peculiarità del caso – numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale – giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. hanno autorizzato la parte ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'ufficio regionale di riferimento;

rilevato infine che

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del Miur all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami12

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori

fanno istanza

affinchè la SV Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU

Voglia autorizzare

1) la notificazione del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e, di conseguenza, Voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento;

2)la notificazione del ricorso, quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con osservanza.

Ravenna, lì 30.03.2015

Avv. Rachele Manetti Lochelle MululhAvv. Annaclara Ballarin

PROCURA

Il sottoscritto Sig Luca Vancini (C.F. VNCLCU79T03E730G) nato a Lugo (Ra) il 03.12.1979 e residente in Fusignano(Ra), Via E. Curiel n. 15, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, ivi compresa quella di opposizione nonché quella esecutiva per il recupero coatto del credito nonché il pignoramento anche presso terzi, gli Avv.ti Rachele Manetti e Annaclara Ballarin del Foro di Ravenna, anche disgiuntamente tra loro, ed elegge domicilio presso il loro studio di Bagnacavallo (Ra), Via Matteotti n. 39, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge ed autorizzandole a conciliare, transigere, incassare e quietanzare, farsi sostituire, rinunciare all'azione e agli atti del giudizio, accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicili, nonché nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. N. 196/03 e di aver preso atto dei diritti di cui all'art. 7, autorizzando il trattamento dei dati personali che mi riguardano a norma degli artt. 23 e 26 T.U.

(Luca Vancini)

La firma è autentica

Avv. Annaclara Ballarin Woolburg Scellere

TRIBUNALE DI RAVENNA

Il Giudice del Lavoro

letto il ricorso che precede,

visti gli artt. 669 sexies e ss.c.p.c fissa per la comparizione delle parti ai fini della richiesta cautelare l'udienza del 49/05/2015 ore 9,00 SS

Manda al ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto alla controparte entro il 20.4.2015

Visto l'art. 420 c.p.c. fissa per la comparizione e la discussione della causa nel merito

l'udienza del 22.09.2019 disponendo la notifica nei termini di legge.

O 19 pour le pumpi cossion del everes e decreto nel 410 R

Ravenna, 1/4/2015

Il Funzionario Giudiziario Antonino Augello

Il Giudice del Lavo

& copia conforme all'originale

TRIBURALE DI RAVENNA Diritti di cancelleria

Pagine n.

Autentiche

Il richiedente